

# CONVENZIONE

## **TRA I COMUNI DI TICINETO, ODALENGO GRANDE, CASTELLETTO MERLI, MORANO SUL PO E BALZOLA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

il Comune di TICINETO, C.F. 00444820062 (classe 4<sup>^</sup>) legalmente rappresentato dal Sindaco Fiorenzo Scagliotti;  
il Comune di ODALENGO GRANDE, C.F. 82007860065 (classe 4<sup>^</sup>) legalmente rappresentato dal Sindaco Olivero Fabio;  
il Comune di CASTELLETTO MERLI, C.F. 00456220060 (classe 4<sup>^</sup>) legalmente rappresentato dal Sindaco Ivan Cassone;  
il Comune di MORANO SUL PO, C.F. 00451080063 (classe 4<sup>^</sup>) legalmente rappresentato dal Sindaco Mauro Rossino;  
il Comune di BALZOLA, C.F. 00450010061 (classe 4<sup>^</sup>) legalmente rappresentato dal Sindaco Armanda Grignolio;

### **PREMESSO**

Che l'Amministrazione comunale di TICINETO con delibera di C.C. n. .. del ....., esecutiva ai sensi di legge;

Che l'Amministrazione comunale di ODALENGO GRANDE con delibera di C.C. n. del ....., esecutiva ai sensi di legge;

Che l'Amministrazione comunale di CASTELLETTO MERLI con delibera di C.C. n. del ....., esecutiva ai sensi di legge;

Che l'Amministrazione comunale di MORANO SUL PO con delibera di C.C. n. del ....., esecutiva ai sensi di legge;

Che l'Amministrazione comunale di BALZOLA con delibera di C.C. n. del ....., esecutiva ai sensi di legge;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 04.12.1997;

## **ART. 1 OGGETTO E FINE**

I Comuni di Ticineto, Odalengo Grande, Castelletto Merli, Morano sul Po e Balzola, della Provincia di Alessandria, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

## **ART. 2 COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Ticineto assume la veste di Comune capo convenzione.

## **ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO**

La sede convenzionata prende avvio dal 1° febbraio 2015 e sarà valida per anni cinque.

È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri Comuni ai sensi di legge.

I Comuni aderenti possono altresì provvedere mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali alla risoluzione consensuale della predetta convenzione.

## **ART. 4 NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Ticineto, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, d'intesa con i Sindaci degli altri Comuni.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno

la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo-convenzione.

## **ART. 5**

### **REVOCA DEL SEGRETARIO**

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Ticineto sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

## **ART. 6**

### **ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO**

L'orario di servizio viene ripartito tra i Comuni convenzionati in proporzione alla partecipazione alla spesa.

I Sindaci dei comuni e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

## **ART. 7**

### **TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Ticineto, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno a esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal Segretario per recarsi dall'una all'altra delle sedi ordinarie di servizio saranno a carico di ciascun Comune che provvederanno a liquidarle trimestralmente in base all'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina.

## **ART. 8**

### **ONERI FINANZIARI – OBBLIGHI – GARANZIE**

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 – comma 3 – saranno ripartite come segue:

- 27 % a carico del Comune di Ticineto
- 15 % a carico del Comune di Odalengo Grande
- 12 % a carico del Comune di Castelletto Merli
- 23 % a carico del Comune di Morano sul Po
- 23 % a carico del Comune di Balzola

A compimento del primo trimestre di servizio il Comune di Ticineto provvederà a determinare l'ammontare dell'anticipo che i Comuni provvederanno a versare entro il 31 gennaio 2015.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune di Ticineto provvederà a determinare l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente in ordine al servizio del Segretario comunale, richiedendo ai Comuni Convenzionati, a mezzo di posta certificata, il saldo delle competenze spettanti in base alla percentuale di riparto, dedotti gli acconti già versati nonché a richiedere l'anticipo pari al 50% della spesa sostenuta l'anno precedente.

I Comuni convenzionati provvederanno al saldo delle proprie competenze entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta di saldo di cui sopra o dalla risoluzione di eventuali contestazioni.

In caso di ritardo nei pagamenti dell'acconto e del saldo come sopra specificati verranno applicati gli interessi legali vigenti.

## **ART. 9**

### **SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA**

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede

convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall'Ufficio Territoriale del Governo ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunale e provinciali o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall'Ex Agenzia.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

## **ART. 10**

### **MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di TICINETO \_\_\_\_\_

Comune di ODALENGO GRANDE \_\_\_\_\_

Comune di CASTELLETTO MERLI \_\_\_\_\_

Comune di MORANO SUL PO \_\_\_\_\_

Comune di BALZOLA \_\_\_\_\_